



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015300/U Data: 05/10/2017 09:45
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI, V e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Istituzione del servizio di Consulenza Psicologica scolastica”
Reg. Gen. n. 477**

Ad iniziativa del consigliere Stefano Graziano
Depositata in data 14 settembre 2017 ed integrata in data 4 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 05 OTT. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale
della Campania

Aw. 8521
14/9/17
A
14/5/2017
DOTT. ROSA CIMINO
S.J.

A.O.O.: Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0014233/I Data: 14/09/2017 15:08
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



**Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
On. Rosa D'Amelio**

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge a firma del Consigliere Stefano Graziano avente oggetto, "L'Istituzione del servizio di Consulenza Psicologica scolastica".

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti .

Il Consigliere Regionale

Stefano Graziano

ATTIVITA' LEG VA

REG. GEN. N. 117

DL. 14/5/2017
14 sett. 2017



Consiglio Regionale
della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella società attuale, è indiscutibile la centralità della “questione disagio” e la scuola deve poter utilizzare lo strumento di intervento psicologico, promuovendo il benessere nel contesto scolastico, per raggiungere i propri obiettivi formativi. Una competenza specifica, collegata ad un sostegno da parte delle istituzioni e dei servizi territoriali, darebbe una risposta soddisfacente ai sempre più numerosi portatori di una condizione di demotivazione e/o di disagio.

Se l’area dell’handicap si è data una propria regolamentazione, riconoscendo nell’insegnante di sostegno un preciso ruolo di riferimento, la più ampia area delle difficoltà scolastiche resta come una sorta di terra abbandonata, a carico della sensibilità e professionalità dell’insegnante.

I numerosi fatti di cronaca, ed in particolare gli episodi di bullismo, fobia scolare, tossicodipendenza, disturbi di apprendimento e aggressività, evidenziano un bisogno urgente di dotare gli Istituti scolastici di un Servizio di Consulenza Psicologica.

Tale servizio offrirebbe agli studenti una risposta adeguata ai numerosi problemi evidenziati, poiché finalizzato a migliorare la qualità della vita degli studenti nell’ambito dell’istituzione scuola, a valorizzare le relazioni fra i soggetti coinvolti, ad affrontare stati di malessere e di disagio e ad aiutare gli alunni in un percorso di orientamento personale. A questo proposito merita sottolineare il fatto che la figura dello Psicologo dovrà interagire e non sovrapporsi a quella dei Docenti, per non determinare confusioni di ruolo che potrebbero riflettersi in ambito di valutazione scolastica. Ciò implica che, nella necessaria interazione, il docente deve affinare le competenze didattiche, relazionali e comunicative, che possano aiutarlo a gestire professionalmente le plurali problematiche affrontate dai suoi studenti, in particolar modo quelle che riguardano la vasta area del disagio scolastico.

L’Italia in genere ed in particolar modo l’Istituzione Regionale, si trovano in una condizione di grave ritardo rispetto all’attivazione di un servizio di consulenza psicologica scolastica, strutturato ed incardinato nel sistema educativo e scolastico.

Il nostro paese è l’unico in Europa a non avere una previsione legislativa generale avente ad oggetto l’obbligatorietà della figura dello “Psicologo Scolastico”. Ciò è previsto solo in alcune Regioni, e, in particolare, in Campania, essa è limitata solo a sporadiche consulenze.

L’importanza della necessità di un adeguamento del sistema scolastico regionale con



Consiglio Regionale
della Campania

gli standard qualitativi dell'istruzione europea si impone alla luce della considerazione che gli studenti trascorrono gran parte della giornata a scuola, ed è in tale luogo che instaurano i primi veri rapporti con coetanei ed adulti che rivestono ruoli precisi e definiti.

Garantire la presenza di tale competenza specifica può accrescere l'efficienza di tutta l'organizzazione scolastica, contribuendo all'innalzamento della qualità e dell'efficacia dell'apprendimento e dell'orientamento.

Il Servizio del quale si chiede l'istituzione è uno strumento organico di supporto alle famiglie, agli insegnanti ed al personale scolastico tutto, che avranno così la possibilità di conoscere meglio le dinamiche che investono, in modo spesso devastante, la quotidianità dei loro figli ed alunni, facendo emergere i lati meno percettibili della loro sfera privata, sostenendoli ed affiancandoli durante la loro crescita umana e formativa. La scuola non può essere, infatti, solo luogo di insegnamento e di verifica degli apprendimenti, ma deve trasformarsi in un luogo di promozione del benessere dell'allievo e, quindi, di ascolto e di attenzione verso i vissuti di disagio.

La presente proposta di legge, in caso di accoglimento, si rivelerebbe un efficace investimento sul futuro delle giovani generazioni.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.



Consiglio Regionale
della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, mediante prelievo di euro 150.000,00 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 7, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania, con l'istituzione di un apposito fondo denominato "Consulenza psicologica scolastica".

Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final downward stroke, positioned in the bottom right corner of the page.



Consiglio Regionale
della Campania

Articolo 1

“L’Istituzione del servizio di Consulenza Psicologica scolastica”

La Regione Campania istituisce, nelle scuole secondarie pubbliche di secondo grado, il Servizio di Consulenza Psicologica scolastica, ovvero un insieme di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

Articolo 2

Finalità

1 Il Servizio di Consulenza Psicologica Scolastico è finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di insuccesso formativo, di abbandono, di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile;

2 Il Servizio di cui all’art.1 ha il duplice scopo di monitorare ed eventualmente intervenire rispetto allo stato di salute mentale degli studenti e di collaborare con il Corpo Docente nell’ambito dell’individuazione di strategie atte a favorire l’apprendimento e la disciplina in ambito didattico, fornendo consulenze e proponendo attività volte ad individuare e ad interagire con le dinamiche psico-sociali proprie della comunità scolastica;

3 Ai fini della presente legge si voglia intendere con il termine studenti tutti i giovani in età scolare che non abbiano ancora terminato il ciclo di studi, inteso come il raggiungimento del titolo di diploma presso un istituto secondario superiore, sia questo un istituto tecnico, professionale o un liceo.

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 447



Consiglio Regionale
della Campania

Articolo 3

Beneficiari

1 Beneficiano del Servizio di Psicologia Scolastica:

- a) gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione, con consulto mensile presso uno Psicologo Scolastico;
- b) quegli studenti che, a seguito del consulto mensile, presentino la possibilità di essere affetti da un disagio e che necessitino di un ulteriore consulto bimestrale;
- c) il corpo docente, con cadenza mensile, per elaborare strategie atte al miglioramento delle dinamiche sociali, comportamentali e di profitto in ambiente didattico.

Articolo 4

Regolamento e Criteri di organizzazione del Servizio

1 L'Assessorato competente in materia di istruzione, con il supporto tecnico degli uffici competenti e con la collaborazione della Commissione Consiliare competente, entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un Regolamento contenente le disposizioni ed i criteri di organizzazione del Servizio di Consulenza Psicologica Scolastica.



Consiglio Regionale
della Campania

Articolo 5.

Modalità e attività applicative

- 1** L'avvio del Servizio di Consulenza Scolastica Psicologica per gli istituti di istruzione secondaria della Regione Campania è fissato per l'anno scolastico 2017/2018.
- 2** Gli incontri degli psicologi con gli studenti avvengono, di norma, in orario scolastico.
- 3** Spetterà all'istituto scolastico programmare, nell'ambito delle condizioni indicate nella presente legge, gli incontri degli psicologi con gli studenti, con il corpo docente e con il personale.
- 4** I consulti si tengono all'interno del plesso scolastico, assicurando una postazione di ascolto e di prima accoglienza e una sala riunioni, garantendo la riservatezza degli incontri attraverso le vigenti disposizioni in materia di privacy.
- 5** Il servizio di Consulenza Psicologica Scolastica prevede attività di orientamento e collegamento con i genitori degli studenti, finalizzate alla promozione di studi sui fenomeni di abbandono e di insuccesso scolastico.
- 6** Gli Psicologi da impiegare nel Servizio presso le singole strutture scolastiche saranno individuati, con un elenco da redigersi annualmente, dal comitato tecnico-scientifico (indicato all'articolo successivo) tra coloro che prestano già servizio presso gli enti territoriali competenti (asl, consultori etc).



Consiglio Regionale
della Campania

Articolo 6.

Istituzione di un comitato tecnico scientifico regionale

1 La Regione Campania istituisce e coordina il Comitato di Controllo tecnico-scientifico per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività relative al Servizio di Consulenza Psicologica Scolastica svolti dalle strutture preposte.

2 Organi del Comitato sono :

- a)** Il Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, scelto tra i funzionari e/o dirigenti dell'Assessorato competente per l'istruzione;
- b)** Un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- c)** Tre psicologi iscritti all'albo professionale regionale scelti tra coloro che hanno riconosciuta esperienza professionale pluriennale;
- d)** Un dipendente regionale inquadrato nella categoria D, con esclusive mansioni di segreteria.
- e)** Il Comitato resta in carica per l'intera durata della legislatura nella quale è stato nominato e non è prevista alcuna indennità di carica né gettone di presenza.

Articolo 7

Monitoraggio del Servizio di Consulenza Psicologica Scolastica

La Giunta Regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, invia alla Commissione Consiliare competente per materia, una dettagliata relazione annuale con i monitoraggi e le rilevazioni sulle attività svolte dal Servizio di Consulenza Psicologica Scolastica Regionale.



Consiglio Regionale
della Campania

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, mediante prelievo di euro 150.000,00 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 7, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania, con l'istituzione di un apposito fondo denominato "Consulenza psicologica scolastica".
2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania